

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Termini di invio delle fatture: dal 1° luglio 2019

*Gentile Cliente,
con la presente le ricordiamo i cambiamenti nei termini di emissione delle
fatture a partire dal 1° luglio 2019.*

Termini di invio: dal 1° luglio 2019

Premessa

A **decorrere dal 1° luglio 2019** entreranno in vigore le **modifiche previste**, con l'introduzione della fattura elettronica, ai **termini di invio delle fatture immediate**, con obbligo di indicazione della **data di effettuazione** dell'operazione nella fattura.

Fattura immediata

La **fattura immediata** è emessa, **per ciascuna operazione imponibile**, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**.

L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:

- Alla **data di stipula dell'atto**, se riguardano beni immobili,

- **Alla consegna o spedizione** del bene nelle vendite di cose mobili,
- **al pagamento del corrispettivo** nelle prestazioni di servizi.

A decorrere dal primo di luglio è prevista la possibilità di emettere fattura immediata entro **dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.**

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 luglio, riportando la data di effettuazione dell'operazione (3 luglio) nella fattura.

Fattura differita

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al **D.P.R. 472/1996**), nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito **nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione.**

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

In conclusione, **i termini di emissione della fattura differita non cambiano** anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore **l'obbligo di indicare in fattura**, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è **effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.**

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15

ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

Sanzioni

Con l'introduzione dei nuovi termini sono definitivamente decadute le misure di annullamento delle sanzioni previste nel caso in cui la fattura sia trasmessa tardivamente, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica di riferimento,

Viene, invece prorogata al 30 settembre l'attenuazione delle sanzioni per i soggetti "mensili" che trasmettono il documento entro il termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento.

Riepilogo

Riepilogo:

- Le **fatture differite possono avere data di emissione fine mese**, comunque non anteriore a quello dell'ultimo DDT ivi incluso e possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo;
- Le **fatture immediate devono avere data di emissione uguale alla data di effettuazione della operazione** e trasmesse al SDI entro 12 giorni dalla predetta data;
- Le **fatture anticipate sono emesse con la data scelta dall'emittente** e devono essere trasmesse al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla predetta data, che viene assunta come data di effettuazione della operazione.

Distinti saluti